



**CAPITANERIA DI PORTO  
ORISTANO**

**ORDINANZA N.66/2023**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Oristano:

**VISTA** la concessione demaniale marittima n. 54 del 22 giugno 1999 assentita in favore della Società Marine Oristanesi S.r.l., al fine di occupare una zona di demanio marittimo costituente il porto denominato "Sa Mardini" in località Torregrande nel Comune di Oristano, come integrata dalla determinazione n. 3659/DOR/5 novembre 2007;

**VISTA** la nota n. 187 in data 24 gennaio 2012 con la quale la società Marine Oristanesi S.r.l. ha trasmesso alla Capitaneria di Porto di Oristano il "Regolamento del porto turistico di Torregrande" timbrato e siglato dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** la Circolare del Ministero dei Trasporti, Direzione generale dei porti prot. n. M\_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008, avente ad oggetto "Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Revisione D.P.C.M. 21 dicembre 1995" con la quale si chiarisce che le competenze in materia di sicurezza della navigazione e di sicurezza e polizia portuale permangono in capo all'Autorità Marittima;

**VISTE** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

**VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** l'articolo 26 dell'ordinanza n°12/2012 del 16/12/2012 con la quale si approva il regolamento del porto turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

**VISTO** l'incidente verificatosi in data 14/11/2023 con la caduta accidentale in mare di un'automobile da uno dei pontili in concessione siti all'interno del porto turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

**VISTI** gli esiti dell'incontro tecnico svoltosi in data 22/11/2023 presso il porto turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

**VISTI** gli atti di ufficio;

**RITENUTO** opportuno apportare delle variazioni alla disciplina della circolazione all'interno del porto turistico di Torregrande affinché la stessa si svolga in modo da ridurre il rischio che

possano verificarsi cadute accidentali a mare dalle banchine e/o pontili in concessione;

**CONSIDERATA** la necessità di dettare disposizioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell'ambiente marino nonché garantire una più sicura ed ordinata circolazione veicolare all'interno del porticciolo turistico di Torregrande nel Comune di Oristano;

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima);

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Circolazione veicolare**

Con decorrenza immediata è vietata la circolazione veicolare su tutti i pontili fissi e galleggianti/banchine, per come riportati in planimetria nei colori blu e verde.

Sarà obbligo del soggetto concessionario installare idonei apprestamenti fisici/barriere facilmente rimovibili, atti ad impedire l'accesso veicolare.

Il soggetto concessionario dovrà provvedere a delimitare e rendere visibili i cigli banchina e i pontili all'interno dell'intero porto turistico, laddove non già presenti, tramite paletti con catena di delimitazione e/o tramite cordoli con birilli o altri idonei apprestamenti.

### **Articolo 2**

#### **Accesso ai pontili**

L'accesso pedonale ai pontili fissi e galleggianti/banchine, è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati dal concessionario con assunzione di ogni derivante rischio e responsabilità.

### **Articolo 3**

#### **Esenzioni e deroghe**

La presente disciplina non si applica a personale e mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, in ragione delle rispettive attività di servizio.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità del concessionario**

Il soggetto concessionario deve effettuare una costante vigilanza sul rispetto dei presenti dettami normativi ed, in caso di inadempienza, sarà ritenuto diretto responsabile.

## **Articolo 5**

### **Pubblicità**

La diffusione della presente ordinanza sarà curata mediante:

- pubblicazione all'albo digitale di questa Capitaneria;
- trasmissione al Comune competente, alle Forze di polizia territoriale, alla società concessionaria e ad ogni altro soggetto interessato;
- divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

## **Articolo 6**

### **Regime sanzionatorio**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere diretti responsabili dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, ai sensi del Codice della Strada e/o dell'art. 1174 del Codice della Navigazione

## **Articolo 7**

### **Norme finali**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che abroga ogni altra precedente disposizione in contrasto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al contenuto dell'ordinanza n° 12/2012 meglio citata in premessa.

La presente ordinanza non esime gli interessati dal munirsi di ogni ulteriore atto autorizzativo di competenza di organi e/o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni.

Santa Giusta, *data della firma digitale*

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Federico PUCCI**

